STATUTI DELL'ACCADEMIA VALDARNESE

Accademia valdarnese del Poggio

STATUTI
DELL'ACCADEMIA
VALDARNESE

STATUTI
DELL' ACCADEMIA
VALDARNESE

TITOLO PRIMO.
OGGETTO DELL'ACCADEMIA.

1. L'Accademia Valdarnese è stabilita per raccogliere, per illustrare e per promuovere gli oggetti di pubblica utilità, che appartengono alla Provincia del Valdarno superiore nel regno di Etruria, compresa dentro i limiti del Vicariato di S. Giovanni colle adiacenze fino alla sommità de' monti che lo circondano.

2. Questi oggetti riguardano la Storia del Valdarno in tutti i rapporti, secondo i quali è divisa in cinque classi; cioè:

La prima Classe *della Storia religiosa* comprende tuttociò che ha rapporto alle scienze o cose sacre, alle sacre antichità, alla biografia religiosa, ed alla storia delle Chiese, Monasteri e di altri pii stabilimenti.

La seconda *della Storia Civile* comprende specialmente la Corografia, la Topografia, la Statistica, la Legislazione della Provincia, gli Statuti dei varj luoghi, le antichità, la biografia non comprese nella prima classe, la storia de' varj paesi e quella delle famiglie più distinte ec.

La terza *della Storia Letteraria* riguarda la storia della letteratura, delle belle arti, della lingua, dei dialetti, delle scienze morali o razionali, dell'educazione e istruzione, e della cultura generale del Valdarno.

La quarta *della Storia Naturale* contiene la storia naturale, geologica, medica ec. del medesimo, e quella delle Scienze fisiche, chimiche ec.

La quinta *economica* si raggira intorno la storia dell' agricoltura, delle arti e mestieri, del commercio e dell'economia del predetto territorio.

3. I lavori della Società si dirigono specialmente verso l'utilità locale, senza trascurare gli oggetti generali delle scienze e delle arti relativi alle classi predette.

4. L'Accademia si interdice qualunque discussione o controversia relativa alla Politica, ai Governi stabiliti, alla Religione, tuttociò che è contrario alla decenza, a' buoni costumi, alla politezza, alla concordia, e qualunque oggetto od esercizio che non sia puramente letterario.

5. La medesima forma delle relazioni o di corrispondenza o di aggregazione con altri corpi letterarj o scientifici; e specialmente tutte le società letterarie del Valdarno, previe il loro consenso, sono aggregate a questa; ed a tale effetto sono rappresentate da un loro membro, che nell'Accademia Valdarnese gode del grado di corrispondente.

TITOLO SECONDO.

COMPOSIZIONE.

§. 1.

Gradi Accademici.

6. I Membri Ordinarj e Onorarj, i Socj Ordinarj e Onorarj, i Corrispondenti, i Candidati ed i Soprannumerarj secondo i vari rapporti formano i Gradi Accademici.

7. I Membri Ordinarj sono quaranta, divisi in cinque classi a tenore del art, secondo otto per classe. Ad essi è specialmente affidata la cura di promuovere l'oggetto dell'Accademia.

8. I Membri Onorarj sono persone distinte o per nascita o per impieghi o per ricchezze, o possessori di ragguardevoli fondi nella Provincia, aggregati coll'unico titolo di essere promotori o fautori o benemeriti della Repubblica Letteraria o dell'Accademia per mezzo d'incoraggimenti o sovvenzioni.

9. I Socj Ordinarj, eguali nel numero, nell'onore o nella divisione per classi ai membri Ordinarj cooperano con essi a promuovere l'oggetto dell'Accademia

10 I Socj Onorarj sono persone illustri nelle scienze o nelle lettere o nelle arti, e sono aggregate a solo titolo di onore, senza obbligo di alcuno special lavoro.

11. I Corrispondenti tengono corrispondenza letteraria coll'Accademia o sopra gli oggetti tutti, che ella si è proposta e in tutte le classi, o sopra qualche oggetto particolare e in una data classe, o sopra oggetti che vi hanno rapporto.

I Corrispondenti Ordinarj possono dividersi in comunitativi (cinque per ciascuna comunità della Provincia ed uno per classe), in provinciali che si estendono nella loro corrispondenza a tutto il Valdarno (e possono essere quattro per classe), in Toscani distribuiti uno per classe in ciascuna città della Toscana, ed in ciascun vicariato per l'illustrazione della storia del respettivo paese, in Italiani distribuiti nella stessa proporzione in ciascuno stato d'Italia, ed in oltramontani distribuiti nella stessa maniera

I Corrispondenti straordinarj non sono ristretti nè a luogo nè a numero determinato, nè ad una regolare corrispondenza.

12. I Candidati sono giovani maggiori di anni sedici e minori di trenta, i quali hanno speranza di essere utili all'Accademia. Sono divisi in due classi.

I Candidati di *prima classe* sono quelli, i quali o in faccia dell'Accademia o del Pubblico hanno date non equivoche riprove delle loro abilità e talento.

I Candidati di *seconda classe* sono quelli, da'quali ancora si attendono tali riprove,

13 I Soprannumerarj son quelli, che o volontariamente o per non avere adempite le condizioni od obbligazioni de'Gradi Accademici, a'quali appartengono, cessano di essere de' medesimi.

14 I Membri Ordinarj, i Socj Ordinarj, i Corri-

spondenti comunitativi e provinciali ed i Candidati sono Valdarnesi.

15. Tre quarti dei Membri, de' Socj e de' Corrispondenti sopraddetti, e la metà de'Candidati debbono essere residenti in Valdarno.

16. L'Accademia considera come Valdarnesi, oltre gli abitenti, i domiciliati in Valdarno; quelli che vi fanno o vi hanno fatto un'utile dimora; quelli che nati in Valdarno o appartenenti a famiglie valdarnesi attualmente od originarie della Provincia, o possidenti attualmente o nel tempo passato abitano fuori di essa, quelli che hanno scritto sopra il Valdarno o sopra persone o cose al medesimo appartenenti, i possidenti attuali o passati, ed i benemeriti della Provincia medesima.

17. Gli Scrittori, gli autori di scoperte interessanti, gli artisti o artefici qualificati, quelli che sono stati premiati da corpi letterarj o scientifici, e gli autori di scoperte interessanti i quali appartengono al Valdarno a tenore dell'articolo precedente, come pure tutti gli scrittori di cose valdarnesi, qualora non siano promossi a' gradi accademici superiori, si aggregano di pieno diritto ai Socj Onorarj.

Quelli che non sono compresi nell' art. 16, possono ammettersi fra i Membri Onorarj o fra' Socj Onorarj o fra' i Corrispondenti non provinciali, secondo le respettive qualità.

§. 2.

Uffizj Accademici.

18. Vi è il corpo accademico deliberante composte dei soli Membri Ordinarj. A questo appartiene qualunque mutazione, aumento o diminuzione degli statuti accademici, la determinazione e variazione delle contribuzioni ordinarie o straordinarie, e l'elezioni de' Membri Ordinarj, che occorrono un mese avanti le adunanze generali ordinarie, e quella di altri Membri a forma degli statuti.

19. Vi è un consiglio accademico composto di un Membro Ordinario di ciascuna classe, ed è incari-

cato della formazione de'regolamenti generali, della determinazione delle spese ordinarie e straordinarie, dell'elezione de'Membri Ordinarj (fuori del caso dell'articolo precedente) e di altri ministri fissati dagli statuti e da' regolamenti, e della scelta dei mezzi più adattati per promuovere l'oggetto della Accademia.

20 Vi è un Promotore, che ha il primo grado di onore accademico; ed ha l'onoravole incarico d'incoraggire con sovvenzioni ed offerte i lavori e le imprese letterarie, che il corpo accademico avrà determinato di eseguire.

21 Al Presidente appartiene la soprintendenza a' ministri da esso dipendenti ed a tutti i componenti i gradi accademici, l'iniziativa e la direzione di tutti gli affari, la vigilanza sull'esecuziona degli statuti e de'regolamenti approvati, l'amministrazione economica, la presidenza dalla adunanze generali e particolari, e la cura di mantenere il buon ordine, di conservare gli stabilimenti e di promuovere l'onore e gl'interessi dell'Accademia.

22 Il Vice-Presidente supplisce a ciò, che per qualunque impedimento non può eseguire o fare eseguire il Presidente, ed agisce sotto la direziona del medesimo.

23. Il Segretario dell'Accademia sotto la direzione del Presidente spedisce tutti gli affari, e dopo di esso è il centro della corrispondenza e delle relazioni accademiche, tiene registro di tutte le operazioni della società; forma il catalogo di tutti gli individui che appartengono a' gradi accademici; e il custode di tutti i fogli e lettere dell'archivio della Biblioteca e delle collezioni accadamiche, ed invigila sopra i particolari custodi di questi oggetti

24 In ciascuna comunità del vicariato, vi è un Direttore, che tiene le veci del Presidente nel suo circondario: corrisponde col Segretario, ed ha cura di tutti gli affari letterarj, scientifici ed economici, che gli sono affidati.

25. Vi è un Camarlingo incaricato di raccogli-

re e di conservare le offerte volontarie e le contribuzioni stabilite.

26 Il Corpo Censorio è formato da tutti quelli, che già sono stati Membri del consiglio e di altri soggetti scelti dal consiglio medesimo.

27 I censori in attività sono Membri del corpo censorio eletti per l'esame delle particolari produzioni da recitarsi o da pubblicarsi in nome de' respettivi autori.

28 La Deputazione censoria è un corpo permanente composto del Presidente, del Segretario, e di tre o di cinque censori, incaricato della revisione, correzione e redazione de' lavori letterarj da pubblicarsi in nome dell'Accademia.

29. Vi è un Conservatore che invigila sull'osservanza degli statuti e de' regolamenti; è l'interprete de' medesimi; accorda dispense motivate; interpone la sua decisione in caso di controversia o di inosservanza; verifica i conti dell'amministrazione dei ministri, e lo stato dell'archivio della biblioteca, e di tutti gli oggetti appartenenti all'Accademia.

È il Consigliere del Corpo Accademico e del Consiglio Accademico, ed a tal titolo dee esser consultato negli affari da proporsi al Consiglio Accademico, o che si propongono al Corpo accademico deliberante. Se la proposizione è contraria agli statuti accademici, dee interporre il suo divieto sotto pena della perdita immediata dell'impiego e del grado accademico.

Fuori di questo caso espone il suo parere, ed il suo voto è consultivo

30 Quando il numero degli affari lo richieda, il Presidente, il Vice-Presidente, e il Conservatore hanno un Segretario particolare, che corrisponde col Segretario dell'Accademia.

Questi può avere altri *Segretarj aggiunti* in ajuto

31. I Membri componenti il consiglio Accademico sono i Presidenti particolari della respettiva classe, e sono particolarmente incaricati di promuoverne i vantaggi ed i progressi dietro i regolamenti stabiliti e di concerto col Presidente.

§. 3.

Elezioni.

32. I Membri Ordinarj si traggono da' Socj Ordinarj nella classe, ov' è il posto vacante. Se si eleggono dal Corpo Accademico, si sottopongono a' suffragj del medesimo tutti i Socj Ordinarj della classe. Chi ottiene un maggior numero di suffragj favorevoli, è eletto. In parità di voti, si preferisce il più anziano nel grado accademico.

Se si eleggono dal Consiglio, ciascun Membro Ordinario della classe, ov' è il posto vacante, fa la proposizione di un Socio Ordinario della medesima. Si prendono i due che hanno ottenuto un maggior numero di nomine. In parità di voti si preferisce il più anziano nel grado accademico. Questi si sottopongono a'suffragj del Consiglio, e chi ottiene un maggior numero di voti in favore è eletto.

I Membri Ordinarj, che desiderano mutar classe, si espongono a'suffragj del Consiglio separatamente, quando vi siano posti vacanti.

33. De'Membri Onorarj se n'eleggono ogni anno quattro dal Promotore, quattro dal Presidente, due dal Vice-Presidente, due dal Segretario, e due da ciascun Membro del Consiglio.

34. I Socj Ordinarj si eleggono dal Presidente sopra una terna da proporsi da ciascun membro ordinario dentro due mesi dal dì della sua elezione, e formata di Socj Corrispondenti e di Socj Onorarj.

Per i Socj Ordinarj, che desiderano mutar classe si richiede il consenso del Presidente e la vacanza del posto.

35. I Corrispondenti Ordinarj si eleggono dal Presidente: e degli Straordinarj se n'eleggono ogni anno quattro dal Presidente, due dal Vice-Presidente, due dal Segretario, e due da ciascun membro del Consiglio, e questi per metà si estraggono dai Candidati di prima classe, qualora ve ne siano, o abbiano le richieste condizioni.

36. I Candidati di prima classe si traggono dalla

seconda, qualora abbiano le richieste condizioni, e si eleggono conforme all'articolo precedente, come pure si eleggono nella stessa maniera quelli della seconda de' quali ancora ciascun Direttore può eleggerne uno all'anno.

I Candidati di prima classe, che dopo aver lavorato per dieci anni in vantaggio dell'Accademia non sono stati promossi, entrano di pieno diritto fra i Corrispondenti straordinarj.

37. Se alcuno Elettore non fa la sua elezione dentro il tempo stabilito, la facoltà di eleggere per quella volta si devolve di pieno diritto al Presidente ad eccezione dell'elezione de' Membri Ordinarj

38 Il corpo accademico deliberante in ciascuna sessione ordinaria sulla proposizione del Presidente può eleggere tre soggetti a ciascuno di quei Gradi accademici che non sono di numero determinato; e ciascuno Ex-Presidente può eleggere in ciascun anno un soggetto a' medesimi Gradi.

39 I Gradi accademici de' Membri Ordinarj, de' Membri Onorarj, de' Socj Ordinarj, de' Corrispondenti e de' Candidati sono incompatibili in una medesima persona

Il Grado di Socj Onorarj è compatibile con quelli de' Membri Onorarj e de' Corrispondenti.

40. Non si ammettono le petizioni: l'Accademia offre i Gradi accademici al merito

La durata degli uffizj di Promotore, di Presidente di Vice-Presidente, di Segretario, di Conservatore, di Camarlingo, di Direttore e di due anni; ma la vacanza dell'uffizio di Conservatore succede nell'anno in cui non segue quella del Presidente e degli altri

I Membri escono dal consiglio uno all'anno cominciando dalla prima classe; e quei della Deputazione Censoria, meno il Presidente ed il Segretario, escono per turno di anzianità uno all'anno.

Il Presidente, il Conservatore, i membri del Consiglio e della Deputazione censoria non possono riconfermarsi gli altri uffizj possono riconfermarsi una sola volta.

41. Il Presidente è di pieno diritto quello, che succede all'altro per turno di anzianità fra Membri Ordinarj.

Il Vice-Presidente si elegge dal Presidente fra i Membri Ordinarj.

Il Segretario si elegge dal Presidente fra i Membri e fra i Socj Ordinarj.

Il Conservatore è di pieno diritto quello che succede per turno di anzianità fra i primi dieci anziani de' Membri Ordinarj.

Il Promotore si elegge dal Presidente, e si trae dalla lista degli eligibili estratti da' Membri Onorarj formata ogni anno di Membri Onorarj per mezzo di nomina di un soggetto da farsi da ciascun Membro del Consiglio. I Membri così nominati conservano il diritto di eligibilità fino alla loro elezione.

I Membri del Consiglio sono di pieno diritto i Membri Ordinarj, che succedono in ciascuna classe per turno di anzianità. ogni anno il Consiglio si rinnuova per la quinta parte, cominciando dalla prima classe.

Il Camarlingo si elegge dal Consiglio sulla proposizione di due soggetti da farsi dal Presidente.

I Membri del Corpo censorio sono di pieno diritto i Membri esciti dal Consiglio, ed altri di qualunque Grado accademico (eccettuato quello dei Candidati) eletti dal Consiglio sulla proposizione del Presidente.

I Censori in attività si eleggono dal Presidente.

I Membri della Deputazione censoria si eleggono dal Consiglio sulla proposizione di due soggetti per posto da farsi dal Presidente.

I Direttori si eleggono dal Presidente tra i Membri o Socj Ordinarj e in loro mancanza tra i Corrispondenti.

Il Segretario del Presidente si elegge dal medesimo, come pure quello del Vice-Presidente, ed i Segretarj aggiunti si eleggono dal Presidente, l'uno sulla proposizione del Vice-Presidente e gli altri sulla proposizione del Segretario dell'Accademia.

Il Conservatore elegge il suo Segretario

42 Impedito il Presidente, supplisce il Vice-Presidente in cio che il primo noo può eseguire; impediti amendne, supplisce il Segretario. impediti tutti tre, supplisce il più ansiano de'Membri Ordinarj, il quale per quel tempo cesse di esercitare altre funzioni.

Impediti il Vice-Presidente ed il Segretario, si eleggono altri supplementi del Presideote.

Impedito il Conservatore, supplisce il più anziano fra i Membri Ordinarj non impiegati

Impediti i Membri del Collegio, suppliscono i più anzieni delle classi respettiva non impiegati

Impediti gli altri, si aleggono i Sostituti dal Presidente.

Il rimpiazzamento o supplamento dure pel solo tempo, che rimaneva al ministro rimpiazzato

43. Tutti gli uffizj eccettuati quelli da' Censori sono incompatibili in une sola persona.

44 Quelli, cha non hanno ottenuto dal Conservatore l'approvazione della loro emministrazione nel respettivo ufizio, non succedono, nè sono aligibili agli altri per lo spazio di tempo da determinarsi dal Consiglio

45. In caso di collisione di due impieghi nella stessa persone, si preferiscono i più importanti coll' ordina seguente: Presidente, Conservatore, Membro del Consiglio, Vice-Presidente, Segretario dell'Accademia, Camarlingo, Direttore. Il turno non passa per l'impiago lasciato provvisoriamente; ma si succede dopo che l'impadimento è cessato.

TITOLO TERZO.

GOVERNO DELL' ACCADEMIA.

46. Tutti i Membri de' Gradi accademici hanno diritto di fare delle proposizioni al Presidente, il quale ha il diritta di abbracciarle o di rigettarle

47. Il Presidente per mezzo del Segretario, (premesso il consenso del Conservatore nelle cose che riguardeno mutazione degli adottati regolamenti,

ed in affari e progetti nuovi non contrarj agli statuti premesso il suo parere in scritto,) propone o al consiglio o al *corpo accademico deliberante* secondo le respettive facoltà la deliberazione.

48. Il consiglio può deliberare o in sessioni o per mezzo di schedole.

Nel primo caso il Presidente presiede all' adunanza, e v'interviene il Conservatore come Consigliere e col diritto del divieto nelle cose contrarie agli statuti ed a' regolamenti accademici, ma senza voto.

Nel secondo caso, quando più di due oggetti si sottopongono a' suffragj, la forma di votare si fa secondo il metodo di Borda per mezzo di schedole distinte in tanti numeri, quanti sono gli oggetti di deliberazione, a ciascuno de' quali il votante assegna, secondo il grado di merito che gli accorda, uno dei detti numeri, ed a quello giudicato di merito maggiore il numero maggiore. Le schedole ed il loro risultato si riscontrano da due testimonj approvati dal Presidente, ovvero si riscontrano da un pubblico Notaro. Nel Consiglio Accademico la pluralità assoluta decide. Se alcuno non dà il suo voto dentro un mese dalla data della lettera di trasmissione del Segretario, si giudica che per quella occasione abbia rinunziato a' suoi diritti, e si interroga il Membro Ordinario più anziano dopo di esso nella classe.

49. Chi per sei mesi non rende alcun voto si giudica aver rinunziato al posto, e succede il Membro più anziano, come sopra.

50. Il *Corpo Accademico deliberante* decide in piena adunanza. Almeno una volta l'anno si intima dal Presidente adunanza generale. Egli vi presiede e fa un rapporto dello stato e de' lavori fatti dall'Accademia nell'anno, e rende conto per mezzo del Camarlingo dell'amministrazione della parte economica e della manutenzione degli oggetti appartenenti all'Accademia. Ciò può eseguire ancora per mezzo di visitatori eletti a tal fine.

51. Il Conservatore assiste sempre alle sessioni

del *corpo Accademico deliberante*, distende il processo verbale delle medesime, fa il rapporto dell' osservanza delli statuti e de' regolamenti; e fa rettificare quanto ba trovato di contrario a' medesimi

52 Il numero legittimo del Corpo Accademico per deliberare è il numero maggior della metà de' Membri, che hanno diritto al voto. La pluralità del numero legittimo decide. Se il numero legittimo non interviene, l'autorità di deliberare si devolve al Consiglio collettivamente co' Membri intervenuti.

53 I Membri possono intervenire per mezzo di Deputati, che sieno o Socj Ordinarj od Onorarj o Corrispondenti o Candidati di prima classe.

I Membri del Consiglio non possono deputare. Se essi non intervengono, e la loro assenza è cagione che non possa tenersi l'adunanza, decadono dal posto, e ne succedono di diritto quelli che seguono nel turno della classe. se neppur questi sono presenti, non si può procedere ad alcuna deliberazione.

Gli altri ministri si fanno rappresentare a tenore dell' articolo 42.

Il Camarlingo può farsi rappresentare da persona che renda conto della sua amministrazione, e che si faccia mallevadora del committente.

I rappresentanti debbono seguire le istruzioni dei committenti ostensibili, e dare il loro voto aperto. Le istruzioni debbooo esser chiare, ragionate, assolute e non condizionate, nè possono rimettersi al parere di un altro Membro o alla futura decisione della pluralità.

54 Se il Promotore interviene all' adunanza ha il posto di onore a destra del Presidente, ed ha il diritto di dare due voti. L' istesso diritto compete al Presidente.

55 Il Presidente od il Segretario di commissione del Presidente, fa la proposizione degli affari. Dopo si ricerca il consiglio del Conservatore od il di lui parere in scritto. Si concede facoltà ad un solo della assemblea, o in concorso di molti al più anziano de' concorrenti, di fare con moderazione delle os-

servazioni in contrario, o di chiedare degli schiarimenti. Si ammette la sola replica del consulente a la sola controreplica dell'oppositore. Quindi si manda a partito la consigliate, se è approvata, si espone a' suffragj la proposizione. In caso di negativa, può riproporsi altre due volte, ed allora il consiglio si dà dai due più anziani dell'assemblea colle condizioni sopra indicate.

56 Se gli oggetti della deliberazione sono più di uno, i suffragj non si scoprono se non in fine di tutti i partiti relativi alla medesima.

57. In parità di voti si sottopongono a nuovo scrutinio gli oggetti, sopra i quali è cadute la parità. Dopo la seconda parità decide il Promotore; in mancanza di lui il Presidente, Se amendue ricusano di decidere decide la sorte.

58. Il Presidenta presiede al buon ordine, ed ha tutte le facoltà per mantenerlo. Ha diritto di privare del voto attivo e passivo per un tempo da determinarsi dal consiglio i contumaci gl' inquieti i torbidi ed i promotori del disordine.

59. Nessuno puo parlare, se non è autorizzato da' regolamenti e invitato dal Presidente.

60. Il Presidente, il Promotore, il Conservatore, il Segreterio ed il più anziano dell'assemblea sono i testimonj de' suffragj. Si annunzia all' assemblea il solo risulteto senza indicare il numero de' voti.

61. Le deliberazioni del consiglio e dell'Accademia firmate dal Presidente e dal Segretario sono depositate nell' archivio dell'Accademia. Quindi il Segretario ne spedisce una copia al Presidente, una al Conservatore, a' Direttori, ed a' Membri della Provincia, a' quali appartiene o che vi hanno interesse. i Direttori la comunicano a' Membri de' gradi accademici della loro direzione, che sono contemplati nella deliberazione. e si eseguisce da tutti quelli, a' quali ciò incombe.

62 Ogni anno il Conservatore esige i conti dell'amministrazione economica, degli acquisti e manutensioni degli oggetti dell'Accademia dietro l'inven-

tario de'medesimi, o in persona o per mezzo di visitatori dal medesimo destinati.

63. In ogni altro tempo il Presidente ed il Conservatore sono in diritto di destinare de' visitatori e sindaci straordinarj all' istesso oggetto.

64. Mancando al suo dovere il Presidente, il Conservatore lo partecipa al Consiglio, il quale sulla proposizione del Membro più anziano prende i provvedimenti opportuni.

Mancando al suo dovere il Conservatore, il Presidente propone al Consiglio le misure che convengono.

Se qualche Membro del Consiglio manca al suo dovere, il Presidente lo notifica al Conservatore, il quale determina come conviene.

Se tutti i sopraddetti magistrati accademici mancassero al loro dovere, la facoltà di prendere le opportune misure si devolve al più anziano de'Membri Ordinarj se questi trascura di provvedere al bisogno, si devolve all'anziano che segue, e così in seguito.

65 Le misure straordinarie accennate nell' articolo precedente debbono esser conformi agli statuti ed a' regolamenti accademici.

TITOLO QUARTO.

ECONOMIA.

66. Il corpo accademico deliberante può determinare le tasse da pagarsi da' Membri, o invitarli a offerte volontarie.

67 La custodia dell' entrate accademiche è affidata ad un Camarlingo, il quale tiene registro dell' entrata e dell' uscita.

68 Il Consiglio dispone dell' uso dell' entrate, e determina le spese. Ogni anno il Segretario espone alla di lui approvazione la nota firmata dal Presidente delle spese ordinarie e straordinarie, che occorrono dentro l' anno.

69 Il Camarlingo non può fare spese, nè consegnar denaro ad alcuno, se non in virtù di mandati firmati dal Presidente o dal Segretario e fondati sopra i regolamenti.

70. Ogni anno il Camarlingo rende conto della sua amministrazione al Presidente, al Conservatore; e fa la relazione dello stato della cassa da leggersi all'Accademia in sessione generale.

TITOLO QUINTO.

LAVORI ED ESERCIZI ACCADEMICI.

71. La Collezione degli articoli interessanti l'oggetto dell'Accademia; la Topografia e Cronologia generale; le adunanze letterarie, la storia dell'Accademia e degli accademici, e la pubblicazione di ciò che è più interessante sono le occupazioni principali dell'Accademia.

72. Le Collezioni sono le seguenti.

1. Di libri, che trattano delle sole persone, o famiglie della Provincia; dei libri, de' quali sono autori i valdarnesi ed i Membri de' gradi Accademici; e dei libri regalati all'Accademia o da essa provveduti.

2 Di manoscritti di autori o di accademici valdarnesi, di quelli trovati nella Provincia, o che trattano di cose o di persone o di famiglie di quella; e di carte antiche o moderne o delle loro copie ec.

3 Di Medaglie, di rarità, di pezzi di antichità, di monumenti di belle arti, di Iscrizioni trovate nella Provincia, o relative a cose, o persone o famiglie della medesima, ovvero i disegni o copie

4 Di pezzi di storia naturale trovati in Valdarno o trovati in altri luoghi, ma simili a quelli trovati in Valdarno.

73. La Topografia e la Cronologia generale comprendono la Statistica della Provincia, la descrizione di tutte le sue parti co' respettivi nomi, le memorie de' luoghi notabili, delle famiglie distinte, degli uomini illustri, ed inoltre le memorie storiche della medesima distribuite per ordine cronologico.

74 Si tengono in tempi determinati pubbliche adunanze ordinarie, nelle quali secondo un turno si leggono le memorie ed i lavori de' Membri, e

de' Socj Ordinarj e de' Membri degli altri gradi accademici mandate fra un'adunanza e l'altra.

I Membri Ordinarj previa l'approvazione de Censori possono presentare alla recita produzioni di soggetti che non sono accademici.

Possono ancora tenersi in qualunque luogo delle adunanze private composte almeno di quattro soggetti, previo il consenso e sotto la direzione del Presidente, il quale nomina un sua Vicario per presedervi. In queste adunanze hanno luogo, quando occorre, i Membri degli altri gradi Accademici. Queste adunanze non possono tenersi quando impediscono le pubbliche.

75. Almeno una volta l'anno si tiene un'adunanza generale e solenne, la quale si apre dal Presidente, si leggono le memorie di turno o altre a scelta del medesimo, la corrispondenza del Segretario, l'elogio di un uomo illustre della Provincia, le Memorie della vita degli accademici morti fra l'anno, l'epilogo delle memorie lette, le cose operate dentro l'anno, ossia la storia dell'Accademia e della sua influenza sul bene della Provincia, con altre produzioni che possono avervi luogo.

76. Le memorie e gli articoli letti nelle adunanze letterarie si conservano nell'archivio gelosamente; non se ne permette la lettura ad alcuno, e neppur si consegnano ed alcuno senza la licenza in scritto dell'autore, ad eccezione de' Membri della Deputazione Censoria nel caso contemplato nel seguente articolo.

77. Quando le dette memorie ed articoli contengono oggetti interessanti e degni del pubblico, possono pubblicarsi o intiere o per estratto a giudizio e secondo la relazione della Deputazione Censoria.

78. Il Consiglio formerà un regolamento per determinare il luogo, il tempo ed altre particolarità relative alle adunanze Letterarie.

79. Per le Collezioni indicate nell' art. 72, per la Topografia e Cronologia, per gli elogi degli accademici e per la storia dell'Accademia il Presidente

destina i soggetti o elegge delle deputazioni ed custodi opportuni.

80. Gli accademici tutti o parte di essi possono incaricarsi di altri lavori letterarj, sempre sotto la direzione del Presidente, e conforme agli Statuti e regolamenti.

81. Se non vi è turno determinato, i Membri Ordinarj mandano due memorie o articoli all'anno per ciascheduno, ed una per ciascheduno i Soci Ordinarj ed i Corrispondenti relativa alla loro classe o all'oggetto della corrispondenza. Dopo che ha soddisfatto a quest'obbligo ciascuno può scrivere sopra gli oggetti delle altre classi.

I Ministri in uffizio, cioè il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Conservatore, i Membri del Consiglio, il Camarlingo, la Deputazione censoria ed i Direttori sono dispensati dalla sopraddetta disposizione.

82. Chi per due anni consecutivi non manda alcuno articolo o memoria relativa alla propria classe (se è Membro o Socio Ordinario) o all'oggetto della sua corrispondenza, (se è Corrispondente) si considera di pieno diritto aver rinunziato al posto accademico che occupava; ed entra immediatamente nel grado de' Soprannumerarj; e si procede a nuova elezione.

83. Le adunanze private possono farsi in qualunque luogo; le pubbliche debbono farsi nella Provincia.

84. Ciò che si legge o si recita nelle adunanze, deve esser riveduto e firmato da un *censore in attività* destinato dal Presidente.

TITOLO SESTO

MUTAZIONE DELLI STATUTI.

85. Quando una ben ponderata esperienza avrà mostrato la necessità di mutare qualche articolo delli Statuti, il Conservatore ne fa una motivata proposizione al Presidente ed al Conservatore. Se l'uno e l'altro approvano le proposizione allora se ne fa una motivata proposizione al Consiglio accademico deliberante. Questo sulla proposizione de' tre Mem-

bri Ordinarj più anziani presenti, fuori de' Ministri in uffizio, elegge una deputazione di tre Membri Ordinarj (i quali parimente non siano in uffizio) destinata ad esaminare i motivi della mutazione ed a farne il rapporto in una seconda sessione. Ciascuno è in diritto di fare alla medesima in scritto i suoi reclami o mandare le proprie osservazioni. La mutazione non può approvarsi che coll'assenso di tre quarti de'Membri Ordinarj. Nella prima deliberazione il corpo accademico non può approvare la mutazione se non come un regolamento provvisorio per un anno. Nell'anno seguente, se la riforma produce buono effetto, si approva a pluralità assoluta de'Membri Ordinarj pienamente, e forma parte degli Statuti accademici. Se non è approvata, si considera come non fatta.

TITOLO ADDIZIONALE

ATTIVAZIONE DEGLI STATUTI

86. Il più anziano è Presidente, questi elegge il Vice-Presidente ed il Segretario fra quei soggetti, che si sono firmati alla supplica a S. M. la Regina Reggente per l'approvazione degli Statuti, e che accettano il posto di Membri Ordinarj e senza riguardo alla loro anzianità.

87. Quindi il più anziano tra i firmati alla supplica, come sopra, e divenuti membri Ordinarj, e che non sono stati nominati a veruno uffizio è il Conservatore, il quale per la prima volta dura un solo anno.

88. Dopo ciascuno firmato alla supplica, sceglie la classe a tenore dell'art. 2. Se a qualche classe non si è ascritto alcuno il Presidente fa la prima nomina.

89. In seguito ciascun Membro Ordinario per ordine di anzianità nomina nella classe respettiva un Membro Ordinario sino alla completazione del numero prescritto dagli statuti; e propone al Presidente una terna di persone valdarnesi per l'elezione d'un Socio Ordinario.

90. Nel resto si procede a forma degli Statuti.